



22800-2018

ORIGINALE

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 22624/2016

Cron. 22800

Rep. C.I.

Ud. 22/05/2018

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22624-2016 proposto da:

(omissis) anche nella qualità di tutore sul
figlio (omissis) , (omissis) , (omissis)

(omissis) , (omissis) , elettivamente
domiciliati in (omissis) , presso lo

studio dell'avvocato (omissis) , rappresentati e

difesi dall'avvocato (omissis) giusta

procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in

2018

1531

(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) giusta procura
speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

(omissis) , (omissis) SPA;

- intimati -

Nonché da:

(omissis) S.N.C. DI (omissis)
(omissis) IN LIQUIDAZIONE in persona della
liquidatrice (omissis) , elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 363/2016 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'accoglimento del 1° motivo, assorbiti gli altri;

udito l'Avvocato (omissis) ;



udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (omissis) e (omissis), in proprio ed in qualità di esercenti la potestà sui figli allora minori (omissis) evocarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la (omissis) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del parto del primogenito (omissis) che, a causa della negligenza della struttura, aveva riportato, al momento della nascita, lesioni gravissime e totalmente invalidanti che lo avevano ridotto ad una vita vegetativa.

2. La parte convenuta, nel costituirsi, chiese l'autorizzazione alla chiamata in causa di (omissis), ginecologo di fiducia della (omissis) che l'aveva assistita durante il parto, nonché della (omissis) Spa per essere eventualmente manlevata.

3. In corso di causa, gli attori raggiunsero un accordo transattivo con la Casa di Cura e la compagnia di assicurazioni: il Tribunale, istruita la controversia, affermava la responsabilità concorrente del (omissis) con la clinica (dichiarando, altresì, la prescrizione dell'azione proposta dagli attori in qualità di esercenti la potestà sui figli (omissis)); lo condannava al risarcimento del danno subito dai coniugi (omissis), in proprio ed in qualità di esercenti la potestà sul figlio (omissis), nella misura di € 1.200.000,00 circa, e dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti della struttura sanitaria.

4. La Corte d'Appello, su impugnazione del (omissis), ha riformato la sentenza, ritenendo che l'atto di transazione riguardasse l'intera obbligazione risarcitoria e non soltanto il pregiudizio ascrivito alla Casa di Cura; rigettava le domande nei confronti del ginecologo, condannando, tuttavia, anche la clinica a rifondere all'appellante le spese di lite.

5. (omissis), in proprio ed in qualità di tutore del figlio (omissis), nonché (omissis), e gli altri due figli, (omissis) ed (omissis) ricorrono per la Cassazione della predetta sentenza affidandosi a quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Hanno resistito i controricorrenti (omissis) e la (omissis) : quest'ultima ha proposto ricorso incidentale sulle spese, rispetto al quale - depositando ordinanza della Corte d'Appello di Lecce di correzione dell'errore materiale che costituiva oggetto della censura proposta, ha richiesto la cessazione della materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 210 cpc e dell'art. 1362 c.c. nonché l'omessa valutazione dei mezzi di prova e l'errata interpretazione del negozio transattivo.

Criticano la decisione della Corte territoriale che si fondava soltanto sulla valorizzazione del loro rifiuto a produrre la transazione: assumono, al riguardo, che la verifica del contenuto di essa era desumibile da tutti gli atti prodotti e dai verbali di udienza dai quali si evinceva che l'accordo era stato raggiunto non per l'intera pretesa ma solo per parte di essa e a definizione della posizione della (omissis).

Censurano la statuizione della Corte che aveva tratto argomenti nodali per la decisione da circostanze inesistenti, non avendo il (omissis) mai dichiarato di voler profittare dell'accordo transattivo, ed omettendo di valutare le dichiarazioni da loro rese nei verbali di udienza prodotti.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 n° 3 cpc, lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304 c.c. e 345 cpc.

Assumono che la Corte d'Appello, ritenendo, sulla base della mancata produzione, che la transazione raggiunta si riferisse all'intera obbligazione solidale, aveva riconosciuto ex art. 1304 c.c. che il (omissis) avesse il diritto di poterne profittare, traendo erroneamente tale convinzione dalla richiesta di esibizione non assecondata.

Ribadiscono, al riguardo, che l'atto transattivo non era riferito all'intero debito ma soltanto alla quota del debitore che lo aveva sottoscritto e lamentano che la dichiarazione di voler profittare dell'accordo era stata manifestata dal

ginecologo soltanto in grado d'appello : a ciò conseguiva la violazione, da parte della Corte territoriale dell'art. 345 cpc.

3. Con il terzo motivo, ancora, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc in relazione alla dichiarazione di "cessazione della materia del contendere"; ed , ex art. 360 n° 4 cpc, la nullità della sentenza per motivazione inesistente in relazione agli artt 91 cpc , 24 e 111 Cost sulla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 n° 3 e 4 cpc, i ricorrenti, infine, lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c e 324 cpc per motivazione inesistente e violazione del giudicato interno: censurano la condanna alle spese nei confronti di (omissis) ed (omissis) , figli divenuti maggiorenni nelle more del giudizio, nei cui confronti la domanda era stata già rigettata in primo grado per intervenuta prescrizione e che non avevano mai proposto impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza ed erroneità della decisione in punto di spese a loro sfavorevole.

5. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto le censure in essi contenute sono strettamente connesse e riguardano, nel complesso, la sostanziale "apparenza" della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa attraverso un percorso logico che non ha dato realmente conto dei motivi del rigetto della domanda: ha dedotto, al riguardo, che non erano state affatto esaminate le emergenze processuali (riportate nel ricorso) mancando del tutto argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere il ragionamento della Corte territoriale che, in accoglimento del secondo motivo di gravame del (omissis) e valorizzando la dichiarazione, contenuta nell'atto d'appello, di voler profittare dell'accordo ha ritenuto che la mancata produzione della transazione da parte degli attori, dovesse indurre a ritenere che essa avesse riguardato l'intera obbligazione risarcitoria e non soltanto la quota della (omissis) , "affermando, altresì, che tale conclusione fosse l'unica a dare spiegazione all'"ostinato rifiuto di esibizione" da parte degli attori e traendo, in tal modo, dalla loro condotta, argomenti per "costruire" il contenuto dell'atto processualmente assente.

5.1. Sintetizzati come sopra i motivi di ricorso in esame, una corretta qualificazione di essi rispetto alle censure prospettate (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 secondo cui *"Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360."*) consente preliminarmente al Collegio di ricondurre entrambi nell'alveo dell'art. 360 n° 4 cpc, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa.

5.2. In tal modo riqualificati, i motivi sono fondati.

Deve, al riguardo, richiamarsi preliminarmente l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360 n° 4 cpc, che "ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento"; e che "in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a

nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (cfr. Cass. 9105/2017).

5.3. Tanto premesso , in merito all'esame dei motivi si osserva quanto segue. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che " la norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti." (Cass. SUU 30174/2011; Cass. 20107/2015).

Per ciò che interessa in questa sede, pertanto, risulta centrale l'esame del contenuto del contratto e della manifestazione di volontà del condebitore (omissis) avente per oggetto la consapevole dichiarazione di volerne profittare.

5.4. Al riguardo, la Corte territoriale ha reso, su entrambi gli elementi, una motivazione non congrua, giungendo ad individuare il contenuto e, soprattutto, l'ampiezza della transazione attraverso circostanze ad essa estranee; ed ha articolato lo stesso ragionamento in relazione alla manifestazione di volontà del condebitore, respingendo il rilievo concernente la tardività di essa , in quanto resa nota soltanto nell'atto d'appello, e ritenendo che l' interesse ad avvalersi della transazione, espresso dai difensori attraverso la richiesta di esibizione di essa rigettata dal giudice di primo grado, fosse sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 1304 cc.

Tali argomentazioni pongono, rispetto al caso concreto, la questione della logicità (o meno) delle conseguenze alle quali i giudici d'appello sono giunti, assegnando alla mancata produzione da parte degli attori della transazione(di cui, come sopra ricordato, non è mai stata ordinata l'esibizione dal Tribunale) il significato che la controparte, con effetti a se favorevoli,

vi avesse aderito, omettendo del tutto di argomentare in modo logico in ordine alle altre emergenze processuali che, in termini fattuali, presentavano, rispetto a tali conclusioni, un significato contrastante.

5.5. La Corte territoriale, infatti, ha totalmente omesso di valutare che:

a. nel verbale di udienza del 6.8.2009, gli attori diedero atto che l'accordo transattivo era intervenuto solo con la clinica ed il (omissis) che in quella sede dichiarò espressamente di non considerarsi coobbligato solidale, ipotizzando soltanto che "l'accordo lo potesse interessare", e chiese, quindi, che fosse ordinata l'esibizione di esso: la richiesta, tuttavia, non venne accolta dal giudice ;

b. nel verbale di udienza del 3.4.2009, sia la difesa della struttura sanitaria che della parte attrice si opposero alla richiesta di esibizione;

c. nel verbale del 30.11.2012, la clinica insistette nella domanda di manleva contro il (omissis) ma, successivamente, dichiarò che non aveva più interesse a coltivarla, con ciò offrendo un indizio a sostegno della tesi secondo cui l'impegno assunto riguardava soltanto la sua posizione debitoria.

La Corte territoriale non ha compiutamente esaminato tali emergenze processuali ma, soprattutto, le ha parzialmente utilizzate, senza alcun coerente collegamento, per dare sostegno alla tardiva manifestazione di volontà espressa nell'atto d'appello, articolando con ciò, un ragionamento illogico e perplesso che ha viziato l'intera motivazione.

All'accoglimento dei primi due motivi consegue l'assorbimento degli altri due.

In ordine al ricorso incidentale della casa di cura, invece, tenuto conto del provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza intervenuto successivamente al deposito del controricorso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei ricorrenti, sussistendo giusti motivi nella non riconducibilità dell'errore oggetto di censura alla loro posizione difensiva.

6. La sentenza pertanto deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari per un nuovo esame della controversia, alla luce del seguente principio di diritto: "la norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del

debitore con cui è stipulata. Spetta al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto; e, ove uno dei debitori dichiarati di volerne profittare, dovrà anche dar conto degli elementi da lui forniti al fine di dimostrare l'effettiva e concreta manifestazione di tale volontà, valutando in modo coerente e logico tutte le emergenze processuali che concorrono a delineare inequivocabilmente la sua intenzione".

7. La Corte di rinvio dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità fra i ricorrenti ed il contro ricorrente (omissis) .

PQM

La Corte,

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti il terzo ed il quarto e dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della (omissis) .

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Bari per un nuovo esame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità fra i ricorrenti ed il controricorrente (omissis) (omissis) .

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità fra i ricorrenti e la Casa di (omissis) .

Così deciso in Roma il 22.5.2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonella Di Florio

LA PRESIDENTE

Uliana Armano

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 26 SET. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA